



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

16 maggio 2024

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 16 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 15,08 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino., sotto la Presidenza del Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitano Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 10 maggio 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitano Jacopo SUPPO e i Consiglieri: Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Guido PAPURELLO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri: Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

OGGETTO: DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE "IN REMOTO" (IN MODALITÀ TELEMATICA) O IN MODALITÀ "MISTA" DELLA CONFERENZA METROPOLITANA. APPROVAZIONE

ATTO N. DEL_CONS 21

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

- l’articolo 6 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che “lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente”;

- l’articolo 7 del TUEL stabilisce che “il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”;

- l’art. 38 del TUEL, al comma 2, sancisce che: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte (...)» e al comma 3 che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa”;

- l’articolo 1, comma 10 della legge 56/2014 prevede che “lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze”.

Richiamato l’art. 12 del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione digitale – D.lgs. 82/2005), nel quale si prevede ai commi 1 e 2 che le pubbliche amministrazioni, “nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Visto lo Statuto dell’Ente, in particolare l’art. 24 rubricato “Conferenza Metropolitana”, che al comma 8 dispone “*La Conferenza Metropolitana può anche essere convocata in modalità online e da remoto, secondo le modalità definite da apposita deliberazione del Consiglio Metropolitan*”;

Ritenuto necessario approvare una disciplina per lo svolgimento delle sedute “in remoto” (in modalità telematica) o in modalità “mista” della conferenza metropolitana, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei comuni alle sedute della Conferenza Metropolitana, tenuto conto della vastità del territorio della Città Metropolitana e del numero dei comuni molti dei quali estremamente distanti dalla sede della Città Metropolitana;

Dato atto che il principio generale che regola il funzionamento delle sedute della Conferenza Metropolitana è quello della pubblicità delle stesse, mentre la secretazione delle sedute è ammissibile quando siano trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle

qualità morali o su attitudini personali;

Considerato che l'approvazione della disciplina suddetta e l'organizzazione della Conferenza Metropolitana che preveda le sedute della Conferenza in audio/videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei Sindaci o dei loro delegati alle sedute della stessa;

Riscontrato che il predetto schema rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia con particolare riguardo al rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute quali, riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione così come indicato dalla direzione QA1-ICT;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 8 maggio 2024;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, relativo all'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto l'art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitan per l'approvazione dei regolamenti;

Visto l'art. 24, comma 8 dello Statuto Metropolitan;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, la disciplina dello svolgimento delle sedute "in remoto" (in modalità telematica) o in modalità "mista" della Conferenza Metropolitana, come risulta dall'allegato **A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che il predetto documento è stato condiviso con la direzione QA1 - ICT.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Consigliere Metropolitan Suppo;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitan D'Agostino;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan Suppo**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai

voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE “IN REMOTO” (IN MODALITÀ TELEMATICA) O IN MODALITA’ “MISTA” DELLA CONFERENZA METROPOLITANA. APPROVAZIONE

**ATTO N. DEL\_CONS 21**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 12

(Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - Ghio - Greco - Mazza - Papurello - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mario De Leo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO CONSIGLIERE
DELEGATO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Jacopo Suppo

Disciplinare per lo svolgimento delle
sedute in modalità telematica,
integralmente da remoto o in modalità
mista, della Conferenza Metropolitana
della Città Metropolitana di Torino

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	-1-
Art. 2 - Requisiti per le sedute in modalità telematica.....	-2-
Art. 3 - Convocazione delle sedute in modalità telematica.....	-3-
Art. 4 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica – numero legale.....	-4-
Art. 5 – Regolazione degli interventi.....	-5-
Art. 6 - Espressione del voto.....	-5-
Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute.....	-6-
Art. 8 – Protezione dei dati personali.....	-7-

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento delle sedute della Conferenza Metropolitana “in modalità telematica”, intendendosi con tale dicitura sia la modalità integralmente da remoto, ove tutti i partecipanti sono ubicati al di fuori dei locali dell’Ente, che la modalità mista, con partecipanti in presenza ed altri in collegamento da remoto.
2. Tali modalità di funzionamento consentono ai loro componenti, al Segretario Generale, al Vicesegretario Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari, preposti al suo funzionamento, e, ove richiesto, al Collegio dei Revisori, di collegarsi tra loro in videoconferenza (con collegamento audio e/o video), da luoghi diversi dalle sedi istituzionali dell’Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di natura propositiva, consultiva o deliberativa, senza la necessaria compresenza di più persone nel medesimo luogo.
3. La decisione di convocare in remoto o in modalità mista è presa dal Sindaco sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Sindaco, i componenti della Conferenza Metropolitana, i Consiglieri Metropolitan, il Segretario Generale, i Dirigenti dell’Ente, e i Funzionari preposti al suo funzionamento possono partecipare alle sedute in modalità telematica della Conferenza Metropolitana, collegandosi tra loro, in videoconferenza, anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente, a condizione che vengano rispettati i requisiti di riservatezza e sicurezza cibernetica.
5. La modalità telematica (sia essa in remoto o mista) può essere utilizzata per tutte le deliberazioni di competenza della Conferenza Metropolitana.

Art. 2 - Requisiti per le sedute in modalità telematica

1. Le adunanze in modalità telematica sono svolte mediante l'utilizzo di una apposita e specifica piattaforma tecnologica, che deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione certa di ciascuno di essi;
 - l'intervento, nonché il diritto di voto, in tempo reale, sugli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno e dalle eventuali integrazioni e/o variazioni, in funzione del Regolamento sul funzionamento della Conferenza Metropolitana
 - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, o comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e delle prescrizioni vigenti in ordine alla sicurezza e riservatezza delle informazioni, nonché della sicurezza cibernetica.
3. Nelle sedute in modalità telematica, ai fini della validità della stessa e delle delibere, deve essere rispettate le prescrizioni sotto indicate:
 - la pubblicità della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la condivisione degli atti e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
4. Il sistema di gestione delle adunanze deve essere idoneo a garantire la possibilità di accertare:
 - l'identità dei componenti che intervengono in modalità telematica;
 - il regolare svolgimento dell'adunanza;
 - la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;

- l'andamento della seduta e quanto viene deliberato nel corso della stessa, consentendo a tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, secondo l'ordine di chiamata;
- 5. Al fine di cui agli articoli e commi precedenti, i componenti la Conferenza Metropolitana, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale, i Dirigenti e Funzionari preposti al funzionamento della Conferenza devono accreditarsi mediante la summenzionata piattaforma tecnologica, tramite sistemi di accreditamento certificato, e, sfruttando i previsti sistemi di gestione della medesima, autenticarsi prima dell'inizio delle attività, al fine di verificare il numero legale (sia durante l'esposizione degli argomenti che durante le votazioni) e l'esito delle votazioni;
- 6. La predetta piattaforma tecnologica, individuata dalla Direzione Performance, Innovazione, ICT, in collaborazione con il CSI Piemonte, deve garantire al Segretario Generale la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, l'identificazione dei componenti che partecipano, nonché le risultanze delle singole votazioni.

Art. 3 - Convocazione delle sedute in modalità telematica

1. La convocazione delle adunanze avviene con modalità telematiche e contiene l'Ordine del Giorno, le proposte di deliberazione sottoposte ad esame ed approvazione, oltre alla documentazione utile per l'esame degli argomenti.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione, del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza, l'indicazione della modalità di convocazione ed il collegamento (*link*) al quale accedere alla seduta in via telematica.
3. La documentazione oggetto di deposito per le sedute della Conferenza Metropolitana è trasmessa via email alle caselle di posta elettronica dei comuni.

4. La documentazione oggetto di deposito per le sedute della Conferenza Metropolitana sarà posizionata in un'area comune, disponibile in formato elettronico, nei tempi previsti dal Regolamento per il Funzionamento della Conferenza Metropolitana (utilizzando la piattaforma *NextShare*)

Art. 4 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica – numero legale

1. La seduta è aperta dal Sindaco, o dal Vicesindaco nel caso di assenza del Sindaco.
2. Il numero legale è accertato:
 - per i componenti in presenza, tramite sottoscrizione dell'apposito registro depositato nella sala preposta alla registrazione, ovvero tramite la predetta piattaforma tecnologica
 - per i componenti collegati in modalità telematica, mediante la medesima piattaforma e con sistemi di accredito certificato ed autenticazione sopra indicati, che gestirà le risultanze mediante la redazione di apposito report.
3. Qualora ad inizio seduta il numero legale risulti mancante, il Sindaco attende per un tempo massimo di un'ora la ricostituzione dello stesso. Nel caso in cui entro l'ora il numero legale non venga raggiunto, la seduta sarà rinviata ad altro giorno.
4. La predetta piattaforma telematica garantisce altresì la continuità della partecipazione da remoto dei Consiglieri.
5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

6. Il numero legale è verificato, per il tramite della piattaforma telematica, in corso di seduta, ove richiesto, solo con la votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno, che avrà anche valore di numero legale.

Art. 5 – Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun intervento all'ordine del giorno il Presidente invita i componenti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
2. I componenti ammessi intervengono previa autorizzazione del Presidente, attivando il proprio microfono, che dovrà restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento delle sedute e non provocare interferenze nelle comunicazioni, i microfoni dei componenti partecipanti alla Conferenza saranno tutti disattivati dal personale della struttura a supporto degli Organi Politici; in caso di intervento concesso dal Presidente consentita l'attivazione del microfono della persona a cui è concessa la parola.

Art. 6 - Espressione del voto

1. La votazione avviene mediante l'utilizzo di apposite e specifiche funzionalità proprie della piattaforma tecnologica, tali da consentire l'espressione e la registrazione del voto per i partecipanti in collegamento remoto, eventualmente integrata ed interfacciata con i
2. La votazione avviene: in modo palese attraverso appello nominale per i componenti "in presenza", ovvero tramite la piattaforma telematica; mentre per i componenti collegati in remoto tramite la medesima piattaforma telematica, appositamente sviluppata per la votazione, che deve comunque garantire l'accertamento dell'identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.

3. Al termine della votazione un apposito report prodotto dalla piattaforma telematica certificherà i risultati della votazione.
4. In caso di problemi tecnici durante la votazione, tali da non consentire l'espressione del voto o la registrazione di questo, attesa la perdurante impossibilità di ripristino per più di 5 (cinque) minuti, il Presidente può decretare la sospensione della seduta per 15 (quindici) minuti. Allo scadere della sospensione, atteso l'eventuale perdurante malfunzionamento dei sistemi di collegamento e/o rilevamento del voto, il Presidente può riaprire la votazione a condizione che il numero legale sia garantito ugualmente.

Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute

1. Dell'adunanza con la modalità telematica viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale, parimenti a quanto previsto per le sedute effettuate in presenza, intendendosi richiamate tutte le prescrizioni per queste previste.
2. In considerazione della specificità della materia in oggetto, oltre a quanto già previsto il Verbale dell'Adunanza dovrà dare atto:
 - dei nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza;
 - della dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - dell'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - della eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità di ciascuna deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. Nel verbale si dovrà dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione e comunque di qualunque evento possa turbare il regolare svolgimento della seduta.

4. Nel verbale dovranno essere espressamente riportati i soggetti partecipanti con ruoli di supporto alla gestione della piattaforma tecnologica.
5. Le registrazioni audio video della seduta sono conservate ai sensi degli artt. 44 e 71 del D. Lgs. n.82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Art. 8 – Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Conferenza Metropolitana, i dipendenti dell’Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell’Ente stesso) che partecipano alle sedute della Conferenza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Attesa la dualità di gestione (in presenza ed in remoto), per i soggetti in presenza le telecamere per la ripresa dei partecipanti dovranno essere orientate orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti della Conferenza.
3. Il componente che partecipa da remoto dovrà porre in essere tutte le attenzioni tali al fine di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.